

Comune di Limena

PROVINCIA DI PADOVA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI NELL'AMBITO SOCIALE

(Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. del)

INDICE GENERALE

TITOLO I - DISCIPLINA GENERALE

CAPO 1 - FINALITA' E DIFFUSIONE

Art. 01 - Oggetto del regolamento

Art. 02 - Osservanza

Art. 03 - Pubblica diffusione

CAPO 2 - SOGGETTI DESTINATARI

Art. 04 - Soggetti ordinari

Art. 05 - Soggetti straordinari

CAPO 3 - POTERE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E FORME DI PARTECIPAZIONE

Art. 06 - Indirizzo e controllo consiliare

Art. 07 - Partecipazione

Art. 08 - Commissione Comunale per servizi ed interventi di assistenza sociale

TITOLO II - ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

CAPO 1 - ASSISTENZA ECONOMICA: DETERMINAZIONE CRITERI GENERALI

Art. 09 - Obiettivi

Art. 10 - Definizione di "Minimo vitale"

Art. 11 - Accesso all'assistenza economica

Art. 12 - Soggetti beneficiari

Art. 13 - Nucleo familiare

Art. 14 - Motivi di esclusione

Art. 15 - Durata e modalità di erogazione

Art. 16 - Interventi economici straordinari ed una tantum

Art. 17 - Anticipazioni in termini di cassa

CAPO 2 - CONTRIBUTO PER L'INSERIMENTO DI MINORI IN STRUTTURE D'ACCOGLIENZA

Art. 18 - Oggetto e soggetti beneficiari

Art. 19 - Modalità d'erogazione del contributo

Art. 20 - Motivi di esclusione

CAPO 3 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AFFIDATARI DI MINORI

Art. 21 - Obiettivi

Art. 22 - Criteri d'intervento

CAPO 4 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER I RICOVERI IN STRUTTURE PROTETTE

Art. 23 - Finalità dell'intervento

- Art. 24 - Determinazione contributo comunale
- Art. 25 - Riesame della situazione del richiedente
- Art. 26 - Recupero - Rivalse - Donazioni o Lasciti

CAPO 5 – CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE AI SOGGIORNI CLIMATICI ESTIVI PER ANZIANI

- Art. 27 - Oggetto
- Art. 28 - Criteri di accesso al servizio
- Art. 29 - Spesa a carico dell'utente e ammontare del contributo del Comune
- Art. 30 – Modalità di gestione

CAPO 6 – EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE SPESE PER INSERIMENTO DI SOGGETTI ADULTI IN APPOSITE STRUTTURE

- Art. 31 – Finalità dell'intervento
- Art. 32 – Determinazione contributo comunale
- Art. 33 – Riesame della situazione del richiedente

CAPO 7 – PROCEDURA AMMINISTRATIVA PER L'AMMISSIONE AI CONTRIBUTI

- Art. 34 – Modalità di presentazione delle domande
- Art. 35 – Istruttoria del caso
- Art. 36 - Esclusioni

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 37 – Erogazione contributi regionali a persone non autosufficienti assistite a domicilio
- Art. 38– Adeguamento degli importi previsti dal regolamento
- Art. 39– Competenza della Giunta Comunale
- Art. 40 – Competenza dei Responsabili di servizio
- Art. 41 – Casi sociali particolari
- Art. 42 – Entrata in vigore

TITOLO I
DISCIPLINA GENERALE

Capo I

FINALITA' E DIFFUSIONE

Premessa

Gli interventi di assistenza economica vengono erogati dal Comune in conformità con il DPR 616/77 e la conseguente L.R. 55/82 che disciplina l'esercizio delle funzioni in materia assistenziale e con quanto previsto dal Regolamento Comunale per gli interventi di assistenza economica .

La Legge Regionale sottolinea che "l'intervento deve avere per fine la prevenzione e la progressiva riduzione del bisogno assistenziale, concorrendo a rimuovere le cause di natura personale, familiare, sociale ed economica, attraverso un complesso di servizi sociali coordinati ed integrati sul territorio, con i servizi sanitari e formativi di base in armonia con gli altri servizi finalizzati allo sviluppo sociale"

Art. 1- Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici a persone fisiche, da parte del Comune, nell'esercizio della sua autonomia, secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti per dare attuazione all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, assicurando la massima trasparenza dell'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità di Limena.

Art. 2 – Osservanza

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabiliti dal presente regolamento è condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di cui al precedente articolo.
2. La conformità delle procedure e dei provvedimenti alla presente disciplina deve risultare dagli atti adottati con espresso richiamo alle norme cui gli stessi si riferiscono.

Art. 3 Pubblica diffusione

1. L'Amministrazione comunale promuove le iniziative idonee ad assicurare la più diffusa conoscenza del presente regolamento.
2. Per quanto attiene alle modalità di consultazione degli atti inerenti la concessione di provvidenze di natura economica e al rilascio di copia si rinvia a quanto previsto dal vigente regolamento comunale di accesso agli atti.

CAPO II
SOGGETTI DESTINATARI

ART. 4 – Soggetti ordinari

1. La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici può essere disposta a favore di:
 - a) persone residenti e fisicamente presenti, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità previste dal presente regolamento;

ART. 5 – Soggetti straordinari

1. Il Comune può concedere contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici in casi particolari a favore di persone temporaneamente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità previste dal presente regolamento

CAPO III

POTERE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E FORME DI PARTECIPAZIONE

ART. 6 – Indirizzo e controllo consiliare

1. Al fine di favorire l'esercizio del potere di indirizzo e di controllo politico-amministrativo da parte del Consiglio Comunale, il settore comunale a cui compete la responsabilità della procedura di concessione dei benefici di carattere economico, previsti dal presente regolamento, predispone una relazione semestrale, relativa all'attività svolta, che evidenzia sia gli aspetti quantitativi che qualitativi della stessa.
2. Tale relazione viene trasmessa ai membri della II^a commissione consiliare, al fine di una valutazione sulle eventuali nuove problematiche emerse e sulla possibile necessità di adeguamento dello strumento regolamentare.

ART. 7 – Partecipazione

1. Al fine di favorire l'analisi e l'interpretazione dei bisogni della comunità di Limena, l'Assessorato ai Servizi Sociali, in sintonia con gli altri assessorati, può organizzare incontri con gli enti, le associazioni ed i gruppi di volontariato che operano nel territorio, per un reciproco scambio di valutazioni e per ricercare ed attuare delle sinergie tra gli interventi posti in essere dal settore pubblico e quelli del privato sociale.
2. Al fine di una valutazione sulle problematiche relative all'ambito dell'Assistenza Sociale verrà periodicamente convocata la "Commissione Comunale per servizi ed interventi di assistenza sociale".
3. Le informazioni che possono essere condivise tra Comune ed altri soggetti pubblici e privati sono quelle consentite dalle vigenti normative in materia (D.Lgs 196 del 30 Giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali").

ART. 8 – Commissione Comunale per servizi ed interventi di assistenza sociale

1. La commissione per servizi ed interventi di assistenza sociale è nominata con deliberazione del Consiglio Comunale e dura in carica quanto l'Amministrazione Comunale che l'ha eletta.
2. Ne fanno parte: l'Assessore ai Servizi Sociali con funzione di Presidente, il Responsabile del Settore, le Assistenti Sociali (almeno una) e i nove membri eletti dal C.C. di cui n.5 in rappresentanza della maggioranza e n. 4 in rappresentanza della minoranza.
3. Il Presidente nella prima seduta nomina un segretario verbalizzante.
La Commissione è convocata dal Presidente almeno una volta ogni 2 mesi.

- Può inoltre essere convocata su richiesta di almeno 4 dei membri della commissione e ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità.
4. La commissione ha potere consultivo, esprime delle proposte di intervento nell'ambito delle attività di competenza del servizio sociale anche alternative ai contributi economici, porta le istanze del territorio relative all'ambito di competenza, propone attività di rilievo sociale.
 5. I membri della commissione, nel rispetto della vigente normativa sulla privacy, potranno prendere visione delle richieste di contributo economico e delle relazioni dell'assistente sociale.

TITOLO II
ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

CAPO I
ASSISTENZA ECONOMICA: DETERMINAZIONE CRITERI GENERALI

ART. 9 – Obiettivi

1. Il Comune, nell'esercizio delle funzioni attribuite al settore organico dei servizi sociali dalla legislazione nazionale e regionale, con il presente titolo stabilisce i requisiti per l'accesso alle prestazioni di tipo economico-assistenziale al fine di:
 - a) tutelare e sostenere il nucleo familiare o la singola persona attraverso l'attuazione di un programma generale finalizzato a rimuovere le cause del disagio familiare o personale;
 - b) promuovere l'uniformità e l'equità degli interventi mediante l'adozione del parametro del "minimo vitale".

ART. 10 – Definizione di "Minimo vitale"

1. Per "minimo vitale" si intende il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita, individuali e familiari, sia di carattere psico-fisico che sociale, ovverosia si tratta di un limite di reddito ritenuto indispensabile per assicurare le principali esigenze del vivere e di norma è calcolato prendendo come base il valore della pensione minima I.N.P.S. per lavoratori dipendenti ed autonomi al 1° gennaio di ciascun anno e rapportata ai componenti del nucleo familiare.

ART. 11 – Accesso all'Assistenza Economica

1. L'accesso all'assistenza economica è stabilito dal valore ISEE del nucleo familiare del richiedente. Le fasce ISEE sono determinate dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento.
2. Gli interventi e/o benefici di natura economica possono essere : continuativi o straordinari;

ART. 12 – Soggetti beneficiari

1. Sono destinatari degli interventi i cittadini residenti nel territorio comunale, che abbiano acquisito il domicilio di soccorso, in possesso dei requisiti reddituali di cui al precedente articolo e che rientrino nella seguente casistica:
 - a) PERSONE SINGOLE O NUCLEI FAMILIARI COMPOSTI DA:
 - 1) persone in età pensionabile, secondo le leggi vigenti;
 - 2) persone con invalidità permanente, dovuta ad handicap o malattia grave documentabile, riconosciuta dall'ente competente;
 - 3) persone che, avendo presentato domanda per il riconoscimento di invalidità civile, in attesa della chiamata a visita da parte della Commissione Sanitaria competente, siano inabili al lavoro.
 - 4) persone che si trovino in condizioni di vita marginali (es. persone senza fissa dimora), oppure persone che si trovino in grave difficoltà di carattere socio - economico e/o psico-fisico, che non siano inseribili in un intervento di tipo progettuale di cui al seguente punto b).

b) NUCLEI FAMILIARI O PERSONE "A RISCHIO"

Vengono considerati a rischio di emarginazione le persone o i nuclei familiari in situazione di grave e comprovato disagio sociale, valutato l'Ufficio Servizi Sociali, sentiti altri operatori e altri soggetti, anche del privato sociale. Per queste persone l'Ufficio Servizi Sociali elabora un preciso progetto globale finalizzato alla prevenzione, al recupero e al superamento della fase critica per sviluppare l'autonomia della persona o del nucleo assistito.

Rientrano in tale caso i soggetti che si trovino nelle situazioni sotto indicate:

- mutamento repentino da una situazione di stabilità socio - economica - familiare ad una di grave dissesto;
- perdurare di condizioni socio - economiche gravemente disagiate, conseguenti ad una complessiva condizione di disadattamento sociale, non modificabile nel breve periodo e nell'ambito della quale è necessario provvedere alla protezione dei soggetti deboli;
- condizioni di grave emarginazione sociale determinata da cause soggettive e/o da fattori oggettivi che richiedano, un periodo di presa in carico dei soggetti, ai fini della soddisfazione dei bisogni primari, e per rendere gli stessi in grado di superare la situazione critica.

2. Per i soggetti di cui al punto b) del precedente comma l'attivazione del contributo economico è vincolata all'assunzione del caso da parte dell'Ufficio Servizi Sociali, sulla base della elaborazione di un progetto globale.

Art. 13 - Nucleo Familiare

1. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da uno o entrambi i coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e dagli altri parenti obbligati agli alimenti, se conviventi.

Fanno altresì parte del nucleo familiare le persone anche non legate da vincoli di parentela o affinità purché la convivenza sia dimostrata e finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e abbia carattere di stabilità.

2. Ai fini assistenziali la semplice iscrizione o non iscrizione anagrafica nel nucleo familiare, non è da sola valida come comprova di far parte o meno del nucleo stesso, per cui in questi casi, spetta al Servizio Sociale la valutazione e la definizione dei componenti il nucleo familiare, previa un'attenta e accurata indagine della situazione.

ART. 14 - Motivi di esclusione

1. Costituiscono motivo di esclusione dal contributo, le sotto elencate situazioni:

- a) esistenza di persone tenute all'obbligo di prestare gli alimenti (ex art. 433 c.c.) che siano in grado di provvedere e che di fatto vi provvedano. Qualora ciò non avvenga, il Servizio Sociale esperiranno tutti i possibili tentativi per il coinvolgimento dei parenti a favore del soggetto richiedente;
- b) proprietà di beni immobili (salvo il caso dell'alloggio adeguato alle esigenze del nucleo ed abitato dal nucleo stesso) e di beni mobili registrati che non siano strumenti di lavoro (salvo il caso

- dell'unica auto ad uso del nucleo familiare), esistenza di depositi bancari, titoli di stato (BOT, CCT, ecc.) ed altre forme di risparmio obbligazionario ed azionario;
- c) reddito del nucleo o della persona singola superiore all'ISEE come definito dal presente Regolamento.
 - d) Rifiuto di proposte o soluzioni alternative all'assistenza economica, da parte del richiedente il contributo, che possano rappresentare una possibilità per superare la condizione di disagio.
 - e) Residenti non presenti fisicamente
 - f) Richiedenti che si rifiutano di presentare la documentazione prevista dal presente regolamento

ART. 15 – Durata e modalità di erogazione

1. Il contributo economico mensile è concesso, nell'ambito dei criteri fissati dal presente regolamento, per il periodo strettamente necessario a risolvere la situazione che ha determinato la presa in carico del caso.
2. Al fine di consentire una verifica periodica della sussistenza delle condizioni di bisogno, il contributo è attribuibile di volta in volta, per periodi di durata non superiori a 4 (quattro) mesi, per i soggetti beneficiari di cui al precedente art. 12.
3. Non sussistono limiti temporali per i soggetti in situazione di cronicità riferita a condizioni di indigenza particolari, né per soggetti anziani in condizioni socio-economiche precarie e irreversibili previa valutazione dei Servizi Sociali.
4. In ogni caso il Servizio Sociale deve procedere con regolarità ad una costante verifica delle condizioni e dei risultati conseguiti.
5. L'erogazione del contributo può essere modificata o interrotta a seguito di una nuova verifica della situazione, qualora l'Ufficio Servizi Sociali acquisisca elementi che facciano ritenere mutate le condizioni socio-economiche che hanno giustificato l'attribuzione del contributo, o il progetto si dimostri non realizzabile anche per la scarsa o totale carenza di collaborazione da parte dei componenti il nucleo familiare.

ART. 16 – Interventi economici straordinari ed una tantum

1. Sono, inoltre, possibili interventi economici a carattere straordinario quando ricorrano situazioni impreviste ed eccezionali che compromettano gravemente l'equilibrio socio - economico del nucleo o della persona sola, non comprese nei casi sopradescritti per l'accesso all'assistenza economica.
2. L'assistenza straordinaria può essere erogata per un periodo di tempo non superiore ai tre mesi, eventualmente ripetibili, od "una tantum".

-ART. 17 – Anticipazioni in termini di cassa

1. In casi di particolare urgenza facendo riferimento alla casistica del presente Regolamento, l'Ufficio Servizi Sociali può proporre l'erogazione di un contributo (anche a titolo di acconto) a mezzo di anticipazioni economiche, per un importo non superiore a €. 250,00, per ciascun caso, così da attenuare l'emergenza.
2. Le erogazioni d'urgenza vengono eseguite su richiesta di un assistente sociale previo visto del Responsabile dei Servizi Socio-Culturali.
3. L'anticipazione in termini di cassa viene ratificata con apposito provvedimento;

CAPO II
CONTRIBUTO PER L'INSERIMENTO DI MINORI
IN STRUTTURE D'ACCOGLIENZA

ART. 18 – Oggetto e soggetti beneficiari

1. E' necessario garantire ai minori, che si trovino in una temporanea situazione di disagio all'interno del nucleo familiare, educazione, istruzione e mantenimento tali da garantire il loro sviluppo psico-fisico, attraverso l'inserimento in apposite strutture.
2. Qualora l'allontanamento del minore dal proprio nucleo familiare sia disposto da un Decreto dell'Autorità Giudiziaria, la spesa conseguente è assunta dal Comune.
3. Nei casi in cui l'allontanamento del minore dal nucleo, sia invece concordato con la famiglia, dopo che il Comune ha esperito tutti i possibili interventi al fine di garantire al minore stesso di vivere e crescere nell'ambito del proprio nucleo, il Comune concorre al pagamento della retta secondo le modalità previste dal successivo articolo.
4. Le famiglie per le quali è necessario porre in essere gli interventi descritti in questo capo appartengono principalmente a queste categorie:
 - a) famiglie in situazioni di bisogno prive di sostegno e di appoggi familiari e parentali;
 - b) famiglie che per problemi legati a malattie psico-fisiche (handicap, limitatezza mentale, patologia psichiatrica, ecc.) o disagio sociale (divorzio, vedovanza, alcoolismo, tossicodipendenza, ecc.) non siano in grado di seguire in modo adeguato i minori nel loro sviluppo evolutivo e di garantirne il benessere psico-fisico, nonché educativo - culturale e sociale.

ART 19 – Modalità d'erogazione del contributo

1. Il contributo, nei casi di allontanamento consensuale, è concesso alle famiglie appartenenti alle categorie individuate al precedente articolo, che rientrano nei parametri stabiliti per l'accesso all'assistenza economica.
2. In tali casi, la quota di partecipazione alla spesa per il pagamento della retta della struttura sarà stabilita con apposita deliberazione di G.C.
3. Per i minori appartenenti a quelle famiglie che per condizioni reddituali non rientrino nei parametri per l'accesso all'assistenza economica, ma che abbiano una grave situazione familiare, confermata da una relazione dell'Ufficio Servizi Sociali o da altri servizi specialistici pubblici, che renda non opportuno il permanere di un minore in casa, può essere concesso un contributo straordinario (in deroga ai criteri stabiliti al punto 1 del presente articolo.)
4. In ogni caso l'entità del contributo assegnato a tale scopo non potrà superare il costo dell'intera retta.

ART. 20 - Motivi di esclusione

1. Costituiscono motivo di esclusione dal contributo in oggetto l'esistenza delle condizioni previste dall'art. 14 del presente regolamento, lettere a) e b).

CAPO III
EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AFFIDATARI
DI MINORI

ART. 21 – Obiettivi

1. L'affidamento familiare viene attuato allo scopo di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psico-fisico, qualora la famiglia d'origine si trovi nell'impossibilità di assicurare le stesse, per situazioni di ordine psicologico, morale, economico e sociale.
2. Quale strumento preventivo e in alternativa all'istituzionalizzazione, l'affidamento si realizza affidando il minore ad un altro nucleo familiare, preferibilmente con prole, o a persona singola o a comunità di tipo familiare.
3. L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine, che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

ART. 22 – Criteri d'intervento

1. Alla famiglia affidataria, viene erogato un contributo mensile, per tutto il periodo di affido e per ogni minore affidato, in relazione al servizio che offre alla comunità, determinato dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento;
2. La famiglia d'origine, nel caso di affidamento consensuale, contribuirà alle spese di mantenimento del minore, in relazione alle sue disponibilità economiche.
3. Sono previsti rimborsi per spese straordinarie su presentazione di idonea documentazione.
4. A favore del minore dato in affido il Comune stipula idonea polizza infortuni ed RC terzi.

CAPO IV
EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER I RICOVERI IN STRUTTURE PROTETTE

Art. 23 – Finalità dell'intervento

1. L'assistenza mediante ricovero, in apposite strutture protette quali R.S.A. o case di riposo pubbliche e/o private, di norma riguarda i cittadini anziani non autosufficienti per i quali la prognosi medica escluda la regressione dalle condizioni parzialmente invalidanti, tali da non permettere il mantenimento nel proprio nucleo familiare.
2. Possono altresì essere assistiti in tali forme i cittadini riconosciuti inabili, dalla Commissione Medica per l'accertamento delle invalidità civili dell'U.L.S.S.
3. Nell'ambito delle diverse forme di assistenza offerte all'anziano o al cittadino inabile, il ricovero in istituto si colloca comunque come ultima risposta possibile in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili.
4. La necessità del ricovero ed il contributo relativo, saranno subordinati ad una valutazione da parte dell'Ufficio Servizi Sociali per l'accertamento dell'effettiva impossibilità di salvaguardare l'autosufficienza dell'anziano e del disabile nel suo ambiente di vita, con gli strumenti offerti nell'ambito dei servizi sociali, e ad una valutazione del caso da parte dell'U.V.M.D. (Unità Valutativa Multi Dimensionale)

ART. 24 - Determinazione contributo comunale

1. Alla copertura della retta è chiamato a partecipare il richiedente con il concorso delle sue disponibilità finanziarie da pensione o di altra natura, fatta salva la "quota mensile garantita" prevista dalle attuali disposizioni legislative, equivalente al 10% della pensione minima I.N.P.S. e da corrispondersi per 12 mensilità.
2. La quota della retta non coperta dai redditi del richiedente al netto della "quota mensile garantita" e dalla compartecipazione dei soggetti obbligati ex art. 433 e ss. del codice civile, è assunta dal Comune.
3. Può essere concesso il contributo anche al proprietario di beni immobili, terreni e/o risorse finanziarie di qualsivoglia natura, qualora lo stesso si renda disponibile alla compartecipazione delle spese, alle condizioni specificate nel successivo articolo "Recuperi e Rivalse".
4. Nel caso il richiedente conviva con coniuge privo di altri redditi, anche in presenza di figli non conviventi, ovvero che goda di reddito cumulativamente inferiore alla pensione minima INPS, la partecipazione alla spesa per l'inserimento in struttura è limitata ad un importo tale da assicurare al coniuge una somma almeno pari al minimo vitale previsto dal presente regolamento.

ART. 25 - Riesame della situazione del richiedente

1. Il contributo a carico dell'Amministrazione Comunale sarà di norma annualmente riesaminato da parte dei Servizi Sociali ed ogni qual volta intervengano ulteriori elementi conoscitivi che portano ad una valutazione diversa del caso da quella originaria.

ART. 26 – Recupero – Rivalse – Donazioni o Lasciti

1. Risulta necessario, qualora la persona assistita abbia delle risorse economiche non immediatamente disponibili, quali redditi certi ma futuri o proprietà di beni immobili o di altra natura, condizionare l'intervento comunale alla concreta possibilità di recuperare quanto corrisposto.
2. Nel caso in cui il soggetto richiedente il contributo comunale risulti essere in attesa di ricevere dallo Stato e/o da altri Enti e Istituzioni, gli emolumenti dovuti relativi a indennità di accompagnamento, pensione di vecchiaia, pensione di reversibilità, invalidità civile, pensione sociale, rendite INAIL, ecc., l'integrazione alla retta si considera come anticipazione. L'ammissione del richiedente alla struttura di accoglienza, va condizionata alla sottoscrizione di un impegno a rimborsare al Comune gli oneri dallo stesso sostenuti, per tutto il periodo antecedente all'effettiva riscossione degli emolumenti.
3. Nel caso in cui il soggetto richiedente l'integrazione della retta, sia proprietario di beni immobili o di altra natura, compresa l'unica casa di abitazione, il contributo comunale viene erogato previa sottoscrizione di una convenzione che regoli le modalità di recupero dello stesso, a carico del predetto soggetto, tramite le possibili forme di cessione dei diritti reali sui beni posseduti.
4. Tali atti di impegno e le convenzioni vanno sottoscritti dal soggetto richiedente. Qualora lo stesso sia interdetto o inabilitato, è richiesta la sottoscrizione dell'impegno da parte del tutore, dell'amministratore di sostegno o, nei casi necessari, del curatore.
5. In caso di inottemperanza da parte dell'interessato o dei suoi eredi agli impegni sottoscritti, il Comune si attiverà per il recupero del credito stesso, mediante procedure coattive.

CAPO V
CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE
AI SOGGIORNI CLIMATICI ESTIVI PER ANZIANI

ART. 27 – Oggetto

1. Il soggiorni climatici si propongono di offrire all'anziano autosufficiente occasioni di svago e di recupero fisico e psichico, nonché di favorire l'aggregazione e l'integrazione sociale.

ART. 28 – Criteri di accesso al servizio

1. Possono partecipare ai soggiorni climatici estivi per anziani i residenti nel territorio del Comune, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) età minima di 60 anni, con possibilità di deroga in caso di accertata necessità debitamente documentata. Per le coppie è sufficiente che il requisito dell'età sia posseduto da almeno uno dei due componenti;
 - b) autosufficienza certificata dal medico, tale da non ostacolare la vita di comunità, con riferimento alla specificità del tipo di soggiorno prescelto, in relazione allo stato di salute della persona.
2. Possono accedere al soggiorno in presenza di posti non occupati da soggetti residenti, gli anziani non residenti, con spesa del soggiorno a loro totale carico.

ART. 29 – Spesa a carico dell'utente e ammontare del contributo del Comune

1. Ogni partecipante deve direttamente provvedere a sostenere la spesa prevista.
2. Il Comune provvede ad assegnare, ai partecipanti aventi diritto, un contributo pari alla differenza tra la quota di compartecipazione posta a carico dell'utente sulla base delle soglie ISEE stabilite con provvedimento di Giunta Comunale e la spesa sostenuta per il soggiorno.

ART. 30 – Modalità di gestione

1. Per l'organizzazione dei Soggiorni Climatici Estivi il Comune può stipulare convenzioni con Enti del Terzo Settore.

CAPO VI
EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE SPESE PER INSERIMENTO DI
SOGGETTI ADULTI IN APPOSITE STRUTTURE

Art. 31 – Finalità dell'intervento

1. Il contributo è finalizzato a favorire l'inserimento presso apposite strutture di soggetti che si trovano in una situazione di grave difficoltà socio-economica e/o psico-fisica.
2. Nell'ambito delle diverse forme di assistenza offerte ai cittadini adulti in situazioni di disagio socio-economico e/o psico-sociale, l'inserimento in adeguate strutture, si colloca come ultima risposta possibile al predetto disagio e di norma non può essere disposto per un periodo superiore a mesi dodici eventualmente rinnovabili.

Per i soggetti che si trovano in situazioni socio-economiche gravemente disagiate, conseguenti ad una complessiva condizione di disadattamento sociale non modificabile nel breve periodo, non sussistono limiti temporali all'inserimento, fatta salva la possibilità di rivalutare il caso qualora siano modificate le condizioni iniziali di inserimento.

Art. 32 – Determinazione contributo comunale

1. Alla copertura della retta sono chiamati a partecipare:
 - a) il richiedente, con il concorso delle sue disponibilità finanziarie di qualunque natura, fatta salva una "quota mensile garantita" per le spese personali, equivalente al 10% della pensione minima INPS e da corrispondersi per 12 mensilità;
 - b) i soggetti obbligati ai sensi dell'ex art. 433 e ss. del codice civile.
2. La quota della retta non coperta dai redditi del richiedente e dalla compartecipazione dei soggetti obbligati ex art. 433 e ss. del codice civile, è assunta dal Comune a titolo di contributo.

Art. 33 – Riesame della situazione del richiedente

1. Il contributo a carico dell'Amministrazione Comunale sarà riesaminato da parte dell'Ufficio Servizi Sociali nel caso di proroga del periodo di inserimento di cui all'art.31 ed ogni qual volta intervengano ulteriori elementi conoscitivi che portino ad una valutazione diversa del caso da quella originaria.

CAPO VII
PROCEDURA AMMINISTRATIVA PER L'AMMISSIONE AI CONTRIBUTI
DI ASSISTENZA SOCIALE

Art. 34– Modalità di presentazione delle domande

1. I cittadini che intendono ottenere i benefici economici previsti dal presente titolo del regolamento, devono presentare domanda in carta semplice su apposito modulo predisposto dall'Ufficio Servizi Sociali, previo colloquio con l'Assistente Sociale.

Nell'istanza l'interessato è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità:

- i redditi del proprio nucleo familiare (valore ISEE)
- altri emolumenti percepiti a vario titolo, da altri Enti o soggetti;
- l'esistenza di proprietà immobiliari nel territorio nazionale ed all'estero;
- l'esistenza di parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile e l'entità della loro contribuzione (escluso per gli interventi previsti al capo 5);
- eventuali risparmi o investimenti (escluso per gli interventi previsti al capo 5)
- modalità di pagamento del contributo richiesto.

2. La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) stato di famiglia che sarà acquisito d'ufficio;
- b) Dichiarazione ISEE in corso di validità, fotocopia ultima busta paga propria o certificato di pensione e/o copia ultima busta paga dei componenti il nucleo familiare; il riferimento ai componenti del nucleo, deve essere fatto sia nei confronti della situazione anagrafica sia a quella di fatto;
- c) fotocopia certificati delle pensioni a qualunque titolo erogate comprensive di ogni possibile integratore di natura economica anche se non assoggettabile ai fini IRPEF;
- d) emolumenti che comunque affluiscono al nucleo anche se non assoggettabili ai fini IRPEF;
- e) autocertificazione attestante la non occupazione e l'assenza di reddito proprio;
- f) fotocopia eventuale certificato di invalidità civile, rilasciato dalla competente commissione sanitaria;
- g) fotocopia eventuale ricevuta comprovante il pagamento del canone di affitto (e/o mutuo prima casa o cessione del quinto dello stipendio);
- h) fotocopia del tesserino di disoccupazione aggiornato per i componenti in età lavorativa e abili al lavoro, per i quali risulti opportuno l'avviamento ad una stabile occupazione;
- i) ogni altra documentazione ritenuta utile ad illustrare la situazione familiare, la fattispecie e l'entità del bisogno, in particolare la documentazione relativa alle spese per bollette e mediche sostenute o da sostenere nel caso il contributo sia richiesto per concorrere alle stesse.

3. Gli interessati dovranno, sotto la propria responsabilità, comunicare tempestivamente all'Ufficio Servizi Sociali ogni variazione che modifica la situazione certificata.

4. Per quanto riguarda gli interventi di cui al capo 5 del presente titolo, la documentazione da allegare alla domanda di contributo è limitata ai punti a) b).

Art. 35 – Istruttoria del caso

1. L'istruttoria della richiesta dovrà essere svolta dall'Ufficio Servizi Sociali, a cura dell'Assistente Sociale responsabile del procedimento, a cui compete l'elaborazione di un programma generale finalizzato a rimuovere le cause del disagio socio-economico.
2. Gli operatori dell'Ufficio Servizi Sociali possono avvalersi, ogni qual volta venga ritenuto necessario, della collaborazione del locale Comando di Polizia Municipale o di altri soggetti ritenuti idonei, al fine di verificare la veridicità sulla situazione prospettata dal richiedente, con particolare riferimento alle eventuali proprietà immobiliari, al tenore di vita e al tipo di lavoro svolto.
3. L'istruttoria ha inizio con la presa in carico del caso e si conclude con la proposta del tipo di contributo da erogare, della sua entità, decorrenza e durata, oppure con la proposta di non ammissione al contributo per mancanza di requisiti o perché si ritiene attivabile un diverso tipo di intervento, accompagnata da una relazione tecnica del servizio sociale.

La proposta di contributo da erogare viene effettuata da apposita commissione tecnica costituita dalle Assistenti Sociali.

4. L'iter procedurale dovrà essere concluso entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo, con l'adozione da parte della G.C. di apposito provvedimento.
Eventuali successive variazioni nonché la revoca dei contributi, dovranno essere comunicati all'utente per iscritto motivandoli.
5. Il cittadino la cui richiesta di intervento economico abbia avuto esito negativo, può ripresentarla, se esistono nuovi elementi che giustifichino una revisione del caso.

Art. 36 – Esclusioni

1. Le procedure di cui al presente Capo non si applicano per la fattispecie prevista al Capo III del presente Titolo.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37 - Erogazione contributi regionali a persone non autosufficienti assistite a domicilio

1. Nei casi in cui il soggetto beneficiario del contributo regionale (assegno di cura) sia deceduto, il Comune eroga la somma ricevuta dalla regione alla persona di riferimento, che ha effettivamente assistito la persona non autosufficiente a domicilio, anche in presenza di altri eredi.
2. In tali casi deve essere resa dalla persona di riferimento una dichiarazione liberatoria, nelle forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che sollevi il Comune da ogni responsabilità anche in caso di eventuale contenzioso tra eredi.
3. Nell'eventualità che anche la persona di riferimento sia nel frattempo deceduta, si contattano gli altri eredi.

Art. 38 - Adeguamento degli importi previsti dal regolamento

1. I contributi previsti dal presente regolamento, nonché il riferimento al minimo vitale, possono essere periodicamente adeguati dalla Giunta comunale in relazione al potere di acquisto della moneta, in base agli indici ISTAT con riferimento alla data di approvazione del presente provvedimento.

Art. 39 – Competenza della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale, è competente a definire, nell'ambito dei principi stabiliti con il presente regolamento, idonei criteri ed indirizzi operativi.

Art. 40 – Competenza dei Responsabili di servizio

1. Il Responsabile del Servizio, nell'ambito dei principi e criteri direttivi stabiliti dal presente regolamento o dalla Giunta Comunale, adottano i provvedimenti gestionali necessari per l'attuazione degli interventi previsti dalle presenti norme.

Art. 41 – CASI SOCIALI PARTICOLARI

1. Per casi sociali particolari, debitamente documentati, l'Ufficio Servizi Sociali, sentita la Giunta Comunale, può stabilire l'erogazione di contributi, esoneri, riduzioni, ecc., in deroga al presente regolamento.

Art. 42 - Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore ai sensi dell'art. 64 comma 6 dello Statuto Comunale.
2. Per effetto del presente Regolamento sono abrogate le disposizioni di cui ai precedenti regolamenti in materia emanati.

